



Informativa sulla corretta compilazione e tracciabilità del libretto attestante le frequenze del tirocinio.

Siena, 24 luglio 2026.

Al fine di garantire la trasparenza, il rispetto della normativa vigente e la massima qualità della formazione clinico-assistenziale, si rende necessaria una puntualizzazione formale in merito alla compilazione dei documenti (libretti) attestanti la frequenza oraria delle attività di tirocinio.

Si ricorda che la documentazione del tirocinio costituisce un registro ufficiale finalizzato ad attestare il raggiungimento delle competenze cliniche indispensabili per l'abilitazione alla professione di Infermiere.

Rilevanza Giuridica e Conseguenze Penali

La falsificazione di firme, l'alterazione del computo orario o l'attestazione di presenze non effettuate costituiscono reati perseguibili d'ufficio. Ciò significa che le autorità competenti e l'Ateneo sono tenuti ad agire autonomamente, a prescindere da eventuali querele di parte.

I referenti dei tirocini, in qualità di incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica e al Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in presenza di riscontrate irregolarità o falsificazioni.

I principali riferimenti normativi del Codice Penale applicabili a tali condotte sono:

- Art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*): Si applica a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (es. dichiarare ore mai svolte).
- Artt. 476 e 482 c.p. (*Falsità materiale in atti pubblici*): Si applicano nei casi di contraffazione diretta della firma del Tutor, del Coordinatore o di alterazione dei libretti.
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (*Truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico*): Si configura qualora le attestazioni mendaci siano finalizzate a conseguire indebitamente un titolo accademico, benefici economici o l'abilitazione professionale.

Per completezza: le pene, oltre alle pecuniarie e alla reclusione (indicativamente da 8 mesi a 6 anni - più per i referenti di tirocinio e meno per gli studenti), prevedono l'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

Segue a pagina successiva ..



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Conseguenze Accademiche e Disciplinari

Oltre ai profili penali, la presenza di attestazioni non veritiere comporta l'avvio immediato di un procedimento disciplinare interno che può prevedere:

- Annullamento totale del blocco di tirocinio e dell'intero monte ore interessato.
- Sospensione dalla carriera universitaria e dagli esami per una durata commisurata alla gravità dell'illecito.
- Annullamento del titolo di laurea/abilitante e segnalazione all'OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche), anche laddove la falsificazione dovesse emergere a posteriori.

Indicazioni Operative per la Prevenzione

- Gestione delle assenze: Eventuali recuperi o variazioni di orario devono essere preventivamente concordati con i coordinatori di anno di corso/referenti per l'Unità Operativa, presso la sede del corso di laurea.
- Firma contestuale: La firma del Tutor deve essere apposta contestualmente alla presenza dello studente, al termine o durante il turno di servizio, evitando accumuli di firme a posteriori o deleghe informali.